

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 22693/2026
Roma, lì, 18/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
ROSSELLA CATENA - Presidente - Sent. n. sez. 507/2026
ANDREINA OCCHIPINTI UP - 18/03/2026
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU R.G.N. 1014/2026
MARIA ELENA MELE
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/07/2025 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata
con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione;
lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [REDACTED] [REDACTED] che ha
concluso come da memoria e memoria di replica, e chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha assolto
[REDACTED] - [REDACTED] perché il fatto non sussiste dal reato di lesioni personali,
consistito nell'avere, nel corso di una lite con la moglie, [REDACTED]

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47ddac0555495368 - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf0f0dcf6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



sferrato un pugno sulla nuca, cagionandole lesioni personali consistite in "trauma alla colonna cervicale", giudicate guaribili in giorni quattro.

2. Contro l'anzidetta sentenza il Pubblico Ministero propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge, in relazione all'erronea valutazione del concetto di malattia, rilevante ai sensi dell'art.582 cod. pen., basandosi sull'assenza di fratture in sede di radiografia.

Si deduce che, in presenza di un referto medico del pronto soccorso attestante una "*cervicalgia*" con indicazione dei giorni di prognosi necessari per la guarigione, deve ritenersi integrato il concetto di malattia e, quindi, di alterazione funzionale dell'organismo, rientrando nella fattispecie del reato di personali, con richiamo, sul punto, la costante giurisprudenza di questa Corte.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto generico. Si deduce che il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondato la pronuncia assolutoria sulla mancanza di prova delle lesioni e non sull'inquadramento della cervicalgia nella nozione di malattia, ai sensi dell'art.582 cod. pen., come dedotto dal Pubblico Ministero.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, in presenza di un referto medico, attestante una "*cervicalgia guaribile entro quattro giorni*", deve ritenersi sussistere una malattia corporale, rientrando nella fattispecie di lesioni personali.

2.1 Va qui ribadito il principio di diritto secondo cui, si deve ritenere perfezionato il delitto di lesioni personali anche in mancanza di una alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 5, Sentenza n. 54005 del 03/11/2017, Rv. 271818; Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016, P.C. in proc. De Santis, Rv. 267306; Sez. 5, n.



33492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930-01; Sez. 5, n. 37870 del 08/09/2022, Bernava, Rv. 283599-01, in motivazione).

Con riguardo alla cervicalgia, questa Corte ha affermato che, in tema di lesioni personali integra la malattia, di cui all'art. 582 cod. pen., la "cervicalgia" in quanto "dolore cervicale" localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa, in particolare del rachide cervicale e, quindi, una alterazione funzionale dell'organismo, non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore (Sez. 5, n. 34387/2015, Bernazzi, Rv. 264338 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15420 del 12/03/2008, Amendola, Rv. 240012 - 01).

Va ribadito il principio di diritto secondo il quale il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, anche solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa di cui sia stata positivamente vagliata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva o le caratteristiche della attività che conduce allo stato di riduzione apprezzabile della funzionalità, pur in assenza di lesione anatomica, della persona offesa (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088 01).

2.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto insussistenti le lesioni sulla base di una valutazione effettuata alla luce dell'assenza di fratture in sede di radiografia, e, dunque, di lesioni obiettivamente valutabili, ed ha sottolineato che l'algia cervicale, refertata con quattro giorni di prognosi, non può, allo stato, essere ritenuta lesione rilevante al fine della integrazione del reato ascritto, in quanto non può costituire un'alterazione da cui sia derivata una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva, ma significativa di funzioni dell'organismo.

3. Tale valutazione non è conforme e non si confronta con i richiamati principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di lesioni personali con riguardo al concetto di malattia di cui all'art. 582 cod. pen.

Da ciò consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio, in cui, peraltro, dovrà procedersi alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall'imputato, valutazione omessa nel primo processo (cfr. pag. 4 sent.) sulla base dell'errato giudizio in diritto sulla mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alle lesioni.

Nulla muta le memorie depositate da difensore.



4. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica.

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 18/03/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rossella Catena

